



BPER Carte di pagamento

Carta di debito Teen

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3,365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it



La Banca del Gruppo BPER (di seguito denominata “Banca”) Contraente della presente Polizza collettiva stipulata con Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata “Società”), emette e distribuisce Carte connesse con i circuiti finanziari nazionali e internazionali.

È interesse della Banca offrire coperture assicurative gratuite connesse alle Carte a favore esclusivo dei titolari delle medesime.

L’Assicurazione è valida per le persone fisiche, anche minorenni, titolari nominativi della Carta (gli “Assicurati”) durante il periodo di validità della medesima.

L’Assicurazione opera per le garanzie di furto e rapina dello smartphone del titolare della Carta, su cui è attiva l’applicazione della Banca per l’utilizzo del servizio Multicanalità del conto corrente Teen.

L’Assicurazione opera altresì per eventi di cyber bullismo di cui il titolare della Carta fosse vittima nel corso del rapporto contrattuale con la Banca.

L’Assicurazione decorre dal momento in cui la Carta, collegata al rapporto di conto corrente presso BPER Banca, viene attivata ed è fruibile per il Titolare.

L’Assicurazione connessa con la Carta è personale e non è trasferibile a terzi.

Con la presente Polizza collettiva si prestano le garanzie di seguito indicate:

Tipo carta	Garanzie
<i>Carta di debito Teen</i>	<i>Garanzia Smartphone – Furto e Rapina dello smartphone</i>
	<i>Garanzia Cyber Bullismo</i>



I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

DEFINIZIONI

Abitazione: la residenza anagrafica dell'Assicurato, sita in Italia.

Assicurato: il soggetto, persona fisica titolare di una Carta, il cui interesse è tutelato dal contratto di assicurazione e a favore del quale viene corrisposto l'Indennizzo e/o fornita l'Assistenza.

Assicurazione: contratto di assicurazione, come definito dall'Art. 1882 del Codice civile, e/o la Copertura assicurativa prestata con il contratto.

Assistenza: prestazione di immediato aiuto in natura o in denaro fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, coperto dall'Assicurazione.

Atto di Terrorismo: qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

Carta: la carta di pagamento emessa dalla Contraente, di cui l'Assicurato è titolare denominata *carta di debito Teen*.

Centrale operativa: parte della Struttura Organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. deputata a ricevere le richieste di Assistenza, organizzare la fornitura delle Prestazioni, fornire direttamente alcune Prestazioni.

Cyber bullismo: atto aggressivo e intenzionale condotto da un individuo o un gruppo di individui usando varie forme di contatto elettronico (sms, mail, chat, social network, ecc.), ripetuto nel corso del tempo contro una vittima che ha difficoltà a difendersi.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione ovvero *BPER Banca S.p.A.* la quale sottoscrive la presente Polizza in favore degli Assicurati e provvede al pagamento del Premio.

Copertura assicurativa: la prestazione assicurativa associata alla Carta, come sopra definita.

Disturbo post traumatico da stress: l'insieme delle forti sofferenze psicologiche che si strutturano come conseguenza di forme di Cyber bullismo.

Équipe medica: gruppo di medici reperibili tramite la Centrale Operativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Furto: sottrazione di cose mobili indosso o a portata di mano dell'Assicurato con strappo o con destrezza.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di Sinistro.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.



Polizza: il documento che costituisce e prova l'Assicurazione, ai sensi dell'articolo 1888 del Codice civile.

Polizza Collettiva: il contratto di Assicurazione in forma collettiva stipulato tra la Società e la Contraente, a beneficio dei titolari di Carta, offerto gratuitamente. Senza alcun esborso a carico di questi ultimi;

Premio: la somma di denaro dovuta dalla Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione;

Prestazione di Assistenza o Prestazione: l'aiuto che la Società fornisce all'Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito assicurato, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà.

Rapina: sottrazione di cose mobili indosso o a portata di mano dell'Assicurato mediante minaccia o violenza alla persona.

Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto;

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro;

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

Società: l'impresa assicuratrice, Unipol Assicurazioni S.p.A.;

Struttura Organizzativa: il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature e ogni presidio o dotazione centralizzato o meno, di UnipolAssistance S.c.r.l., destinato al contatto telefonico con l'Assicurato e che organizza ed eroga le Prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

Struttura Sanitaria: l'istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati alla fornitura di assistenza ospedaliera.

Terremoto: movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Titolare: persona fisica a nome della quale viene emessa la Carta.

Per i termini di seguito utilizzati valgono le definizioni riportate nel Glossario.

SEZIONE SMARTPHONE



Cosa assicura

Art. 2.1 OGGETTO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia opera per il Furto e la Rapina dello smartphone in uso al Titolare della carta Teen, individuato con le credenziali su cui è attiva l'applicazione della Banca per l'utilizzo del servizio home banking del conto corrente Teen, ovunque in Italia, Repubblica di San Marino e Vaticano, purché tenuto indosso o a portata di mano dello stesso al momento del Sinistro.

La Somma massima assicurata per sinistro e per anno corrisponde ad € 300,00 a primo rischio assoluto. L'indennizzo verrà erogato a condizione che risulti bloccato il codice IMEI del dispositivo.



Cosa NON assicura

Art. 2.2 ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA SMARTPHONE

Sono esclusi dall'Assicurazione ogni conseguenza e/o evento derivanti direttamente o indirettamente da:

- a) scioperi, rivoluzioni, sommosse, movimenti popolari, saccheggi, conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
- b) atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
- d) trombe d'aria, uragani, grandine, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- e) determinati da azioni dolose dell'Assicurato e/o l'esercente la responsabilità genitoriale dello stesso;
- f) relativi a lucri mancanti, interessi e qualunque altro danno indiretto;
- g) danneggiamento dello smartphone, se non successivo al Furto o alla Rapina, suo smarrimento o qualora, in occasione del Furto o della Rapina lo smartphone non sia custodito addosso o a portata di mano del Titolare Assicurato;

Garanzia	Somma Assicurata
<i>Garanzia Smartphone – Furto e Rapina dello smartphone</i>	<i>300,00 Euro</i>



Come assicura

Art. 2.3 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di Sinistro la somma assicurata si intende ridotta, fino al termine del periodo di Assicurazione, di un importo corrispondente a quello dei sinistri liquidati.

Art. 2.4 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI – secondo rischio

Se sulle medesime cose e per gli stessi rischi coesistono -altre assicurazioni, l'Assicurato e/o l'esercente la responsabilità genitoriale dello stesso, se minorenni, sono tenuti a dichiararne alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione e a chiedere a ciascun assicuratore l'indennità da esso dovuta secondo il rispetto del contratto indipendentemente considerato. In tale ipotesi, la presente Assicurazione opera esclusivamente a secondo rischio per la parte di danno indennizzabile eccedente la somma assicurata o minor limite di indennizzo previsti da altra copertura assicurativa stipulata per lo stesso Rischio.

SEZIONE ASSISTENZA – CYBER BULLISMO



Cosa assicura

ART. 3.1 – OGGETTO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE

La Società mette a disposizione dell'Assicurato, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte qualora l'Assicurato medesimo si trovi in una situazione di difficoltà a seguito di *Disturbo post traumatico da stress* manifestato in conseguenza di un atto di Cyberbullismo.

ART. 3.2 – CONSULENZA BUROCRATICO AMMINISTRATIVA

La Società provvede a fornire all'Assicurato una consulenza telefonica con professionisti abilitati in materia burocratica- amministrativa:

- a supporto della denuncia:
 - dell'evento presso la Società;
 - degli atti di Cyber bullismo presso le autorità competenti (polizia postale, autorità garante, ecc);
 - ecc;
- sulla normativa vigente in tema di privacy (tutela dei dati personali; violazione dei dati sensibili, ecc).

La Società tiene a proprio carico i costi della consulenza telefonica.

ART. 3.3 – CONSULENZA LEGALE

La Società provvede a fornire all'Assicurato una consulenza legale telefonica e a segnalare professionisti abilitati in materia legale, nell'ambito delle forme di tutela preventiva e difesa connesse agli atti di Cyber bullismo.

La Società tiene a proprio carico i costi della consulenza telefonica.

ART. 3.4 – CONSULENZA MEDICA

La Società provvede a fornire all'Assicurato una consulenza medica telefonica e a segnalare professionisti e Strutture Sanitarie a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura.

Se ritenuto necessario, l'Équipe medica mette in contatto l'Assicurato con uno psicologo/psicoterapeuta che gli fornirà:

- consigli e suggerimenti relativi al suo stato di salute;
- nominativi di psicologi nei pressi della sua Abitazione.

La Società tiene a proprio carico i costi della consulenza telefonica.

ART. 3.5 – INVIO DI UNO PSICOLOGO - PSICOTERAPEUTA

La Società provvede a inviare uno psicologo/ psicoterapeuta presso l'Abitazione dell'Assicurato per valutare le sue condizioni psichiche e fornire un sostegno psicologico.

Qualora in seguito al primo colloquio il professionista incaricato ne ravvisi la necessità, la Prestazione potrà proseguire con un trattamento del Disturbo post traumatico da stress presso lo studio di uno psicoterapeuta convenzionato.



La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al primo colloquio effettuato presso l'Abitazione;
- ai colloqui successivi, da effettuarsi presso lo studio medico convenzionato entro e non oltre 3 mesi dal momento in cui è stato effettuato il primo colloquio, fino ad un massimo per evento di € 500,00 ed € 1.000,00 annui complessivi.

La Prestazione è erogata per un massimo di 2 eventi per annualità assicurativa.

ART. 3.6 – DELIMITAZIONI

La Società:

- non può essere ritenuta responsabile per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
- non riconosce né rimborsi né indennizzi compensativi, salvo quanto previsto all'Art. 3.5.
- non può essere ritenuta responsabile per i fatti dolosi o colposi dei professionisti incaricati di fornire le consulenze telefoniche e per l'eventuale controversia tra l'Assicurato e tali professionisti.

Sono a carico dell'Assicurato i costi delle successive consulenze eventualmente concordate tra l'Assicurato e il professionista incaricato dalla Centrale Operativa, di cui agli ART 3.2, 3.3 e 3.4 per le quali ciascuna Prestazione è fornita una sola volta per annualità assicurativa.



Cosa NON assicura

Art. 3.7 – ESCLUSIONI

La Centrale Operativa non eroga:

- le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.

Inoltre, le singole Prestazioni di Assistenza non vengono fornite se la situazione di difficoltà è conseguenza:

- di dolo dell'Assicurato e/o dell'esercente la responsabilità genitoriale dello stesso;
- di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, ed anche di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- di ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari dal Disturbo post traumatico da stress (check-up);
- alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti o di allucinogeni.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

GARANZIE	DESCRIZIONE	LIMITI/SOTTOLIMITI	FRANCHIGIE/SCOPERTI
ASSISTENZA PER CYBER BULLISMO	Consulenza burocratico amministrativa	1 volta per annualità assicurativa	-
	Consulenza legale	1 volta per annualità assicurativa	-
	Consulenza medica	1 volta per annualità assicurativa	-
	Invio psicologo/psicoterapeuta	Fino ad un massimo di € 500,00 per evento e € 1.000,00 complessivi max 2 eventi per annualità assicurativa	-



NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Norme relative alla Sezione Smartphone

Art. 4.1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

La Contraente collabora con la Società qualora quest'ultima necessiti di informazioni utili alla gestione del Sinistro.

L'Assicurato o l'esercente la responsabilità genitoriale dello stesso, se minorenni, deve:

- Presentare denuncia - querela all'Autorità Giudiziaria o di Polizia dell'avvenuto Furto o Rapina dello smartphone, precisandone il modello;
- Denunciare entro 24 ore dall'accadimento il Sinistro alla Società tramite il numero verde dedicato 800803076;
- Denunciare all'operatore telefonico il blocco sia dell'utenza oggetto del Sinistro e sia del codice IMEI del dispositivo.
- Mettere a disposizione della Società i documenti di cui sopra.

Art. 4.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, decade dal diritto all'Indennizzo.

Art. 4.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata con l'esercente la responsabilità genitoriale dell'Assicurato minorenni o persona da questi designata; oppure a richiesta di una delle parti:

b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro, ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il Terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sulle questioni controverse sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della parte soccombente.

Art. 4.4 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 4.1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO;



d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno secondo quanto disposto dall'Art. 4.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 4.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 4.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE

L'ammontare del danno è pari

- al valore in euro rispetto alle prestazioni di cui all' art 3.5;
- al valore commerciale dello smartphone sottratto, al momento del Sinistro.

Art. 4.6 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza direttamente all'Assicurato entro 30 giorni, da quello in cui ne è stato concordato l'ammontare con atto di accertamento di danno o con verbale di perizia definitivo sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse dell'Assicurato.

Art. 4.7 RECUPERI

Nel caso il Contraente possa recuperare in tutto o in parte le perdite subite deve darne immediato avviso alla Società. Resta convenuto che il valore del recupero, al netto delle spese sostenute a tal fine, spetterà in primo luogo all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di perdita non garantita dalla presente Polizza, in secondo luogo spetterà alla Società per la parte di indennizzo da questa corrisposto, da ultimo spetterà all'Assicurato per quella parte di danno che per effetto della Franchigia o di altre detrazioni fosse rimasta a suo carico.

Norme relative alla Sezione Assistenza Cyber bullismo

ART. 4.8 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

La Società fornisce le Prestazioni di Assistenza tramite la Struttura Organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. con sede legale in Via Carlo Marengo 25, 10126, Torino e Centrale Operativa con sede in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125, Torino.

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Per ottenere l'Assistenza, l'esercente la responsabilità genitoriale dell'Assicurato deve contattare sempre e preventivamente la Centrale Operativa, utilizzando il numero verde (con costo della telefonata a carico del destinatario - non valido per chiamate dall'estero) 800 803076 e fornendo le seguenti informazioni

- i propri dati anagrafici e il codice fiscale
- i dati anagrafici dell'Assicurato

La Società non riconosce indennizzi in caso d'inadempimento, da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale Operativa, fatto salvo il caso dell'oggettiva impossibilità.



Art. 4.9 - EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E SUOI PRESUPPOSTI

La Società, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a erogare una o più delle Prestazioni di cui all'Art. 3.1 Oggetto e limiti dell'Assicurazione della Sezione Assistenza se l'Assicurato si trova in difficoltà a causa di uno degli eventi ivi previsti.

Le Prestazioni sono erogate tramite la Centrale Operativa, la quale:

- individua quelle necessarie e funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà segnalata in base alle informazioni fornite;
- le eroga direttamente oppure può incaricare soggetti convenzionati con la Struttura Organizzativa.

L'Assicurato deve fornire tutte le informazioni e la documentazione atte ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento (tipologia dell'evento stesso, ora e luogo dell'accadimento, denuncia presso le Autorità competenti, ecc...), ad identificare con precisione le sue conseguenze e a fornire alla Centrale Operativa un quadro preciso delle condizioni in cui la Prestazione deve essere erogata

Le Parti danno atto che la presente Polizza Collettiva è il risultato di una negoziazione tra le Parti con riferimento ad ogni sua clausola e che, per l'effetto, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1341 e ss. c.c.